

## Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

---

**Autorità:** Tribunale Roma sez. lav.

**Data:** 21/10/2015

**n.**

**Classificazioni:** LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Durata del rapporto - - contratto a tempo determinato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Roma  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci

Alla udienza del 21/10/2015 ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 28721/2014 R.G. promossa da:

Pa. Gu., Ag. Do. Ma.

Con il Proc. Dom. Avv. Pasquale Maria Crupi, Riccardo Faranda,  
Salvatore Dell'Alpi in Roma V. Cosseria 2

RICORRENTE

CONTRO

GERESS SRL

Con il Proc. Dom. Avv. Roberto Borlè in Roma V. Anapo 19

RESISTENTE

OGGETTO: Contratto a termine

### **Fatto**

#### **ESPOSIZIONE DEI MOTIVI**

Con distinti ricorsi poi riuniti, Pa. Gu. e Ag. Do. Ma. hanno chiesto che, previo accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 28.5.2013 e della relativa proroga, venisse disposta la conversione del contratto a tempo indeterminato con condanna della società convenuta alla riammissione in servizio nelle mansioni di infermiera livello E2 ed orario di lavoro pari a 38 h settimanali, oltre all'indennità di cui all'art. 32 L. 183/2010, nella misura massima.

A sostegno della domanda, hanno premesso: di aver lavorato sin dall'ottobre 2010 la Gu. e dal giugno 2011 la Ma., in forza dapprima di un contratto a termine poi di contratti occasionali e libero professionali; che nel maggio 2013, la società prometteva l'assunzione a tempo a tempo indeterminato a fronte della rinuncia ad ogni rivendicazione relativa ai pregressi rapporti; che in data 28.5.2013 le parti stipulavano un verbale in sede sindacale con il quale le lavoratrici rinunciavano ad ogni pretesa e rivendicazione relativa ai pregressi rapporti a fronte della corresponsione della somma di E 50,00 e della stipula di un contratto a termine, e non già a tempo indeterminato come promesso, con scadenza al 29.9.2013; che tale contratto veniva poi prorogato sino al 30.4.2014; che le ragioni addotte per l'apposizione del termine prima, e della proroga poi, erano generiche, comunque insussistenti ed in ogni caso prive di ogni nesso di causalità con l'assunzione delle ricorrenti; che inoltre la società non aveva effettuato la valutazione dei rischi ed aveva violato la clausola di contingentamento, assumendo nell'anno 2013/2014 personale a termine in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Deducendo così la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, hanno concluso come sopra riportato.

Si è costituita la società che ha contestato le avverse domande delle quali ha chiesto il rigetto.

Preliminarmente è opportuno chiarire che le ricorrenti, pur rappresentando l'illegittimità del verbale di conciliazione stipulato in data 28.5.2013, non hanno chiesto né la declaratoria di nullità e/o annullamento del citato verbale, né hanno impugnato i contratti stipulati anteriormente alla conciliazione sindacale. Il presente giudizio ha dunque ad oggetto esclusivamente l'asserita nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 28.5.2013. Tale contratto non avendo

formato oggetto di rinuncia nell'ambito della conciliazione sindacale, espressamente limitata ai contratti stipulati anteriormente al verbale di conciliazione sindacale e, da ultimo, il 1.1.2013, non può ritenersi oggetto di rinuncia, sicché l'odierna azione risulta ammissibile.

Nel merito, le ricorrenti hanno assunto l'illegittimità del termine apposto al contratto del 28.5.2013 sotto vari profili, fra cui anche la violazione dell'art. 3 D.lvo 368/2001 per non aver effettuato la valutazione dei rischi.

A fronte di tale deduzione, la società convenuta nulla ha contestato né ha in alcun modo provato di aver puntualmente eseguito la valutazione dei rischi nel periodo dedotto in giudizio.

L'art 3 comma 1 lettera d) del D.lgs 368/2001, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, espressamente prevede che "L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione.

Al riguardo la Corte di Cassazione (n. 5421/2012) ha stabilito che "Il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ."

Questo giudice non ritiene doversi discostare dall'orientamento sopra espresso.

Va pertanto dichiarata la nullità del termine apposto ai due contratti di lavoro stipulati il 28.5.2013, con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, tutt'ora persistenti in assenza di valido atto di recesso.

Ne segue la condanna della società resistente alla riammissione in servizio delle ricorrenti con le mansioni in precedenza svolte, ovvero altre equivalenti all'inquadramento posseduto.

Le ricorrenti chiedono inoltre la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5 L. 183/2010.

Tale disposizione è stata invero abrogata dall'art. 55 comma 1 lett. f) del D.lvo 81/2015 che non ha peraltro dettato alcuna norma transitoria.

Ritiene tuttavia il giudicante che l'abrogazione abbia effetto limitato ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.lvo 81/2015 (in relazione ai quali troverà applicazione l'omologa disposizione prevista dall'art. 28 comma 2 D.lvo cit.) e non già a quelli stipulati anteriormente, quale quello di specie, ai quali dunque continua ad applicarsi l'art. 32 comma 5 L. 183/2010.

La società va pertanto condannata a corrispondere alle ricorrenti l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5 L. 183/2010 che si liquida in misura di 4 mensilità della retribuzione, tenuto conto della esigua anzianità di servizio delle ricorrenti e delle recenti documentate procedure di mobilità.

Incontestato l'ammontare della retribuzione mensile pari ad E 1.455,00, la società va condannata a corrispondere la somma di E 5.820,00 oltre interessi in favore di ciascuna ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in E 1.500,00 in favore di ciascuna ricorrente, oltre rimborso spese, cap ed iva, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.

**Diritto**

**PQM**

P.Q.M.

Dichiara la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati in data 28.5.2013 e per l'effetto dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 28.5.2013 e condanna la società convenuta a ripristinare il rapporto riammettendo in servizio le ricorrenti con le mansioni e la qualifica precedentemente attribuita;

condanna la società al pagamento, in favore di ciascuna ricorrente, a titolo risarcitorio, della somma di E 5.820,00 oltre interessi;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna ricorrente in E 1.500,00, oltre rimborso spese, cap ed iva, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.

Roma 21.10.2015

Note

**Utente:** ganfxzd UNIV.DI PAVIA FACOLTA GIURISPR. - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 05.05.2016

---

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156